


OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Consiglio di Disciplina Territoriale

**REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI
DISCIPLINA TERRITORIALE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI BARI**

PUBBLICATO SUL SITO
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BARI IL

07/03/2018




OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Consiglio di Disciplina Territoriale

[Handwritten signatures in blue ink]


PREMESSA	5
TITOLO I INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO	5
CAPO I NATURA E FUNZIONE DEL REGOLAMENTO	5
ART. 1.01 - NATURA E FUNZIONE DEL REGOLAMENTO	5
TITOLO II CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE	5
CAPO II STRUTTURA	5
ART. 2.01 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO	5
CAPO III NOMINA	6
ART. 3.01 — NOMINA DEI MEMBRI	6
CAPO IV ATTRIBUZIONI	6
ART. 4.01 — COMPITI DEL C.D.T.	6
ART. 4.02 - PRESIDENTE DEL C.D.T.	6
ART. 4.03 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL C.D.T.	7
ART. 4.04 — SEGRETARIO DEL C.D.T.	7
ART. 4.05 — FUNZIONI DEL SEGRETARIO DEL C.D.T.	7
ART. 4.06 - INSEDIAMENTO DEL C.D.T.	7
ART. 4.07 - COSTITUZIONE DEI COLLEGI DI DISCIPLINA	8
ART. 4.08 - UFFICIO DI PRESIDENZA	8
ART. 4.09 - CONSIGLIERE INCARICATO DELLE QUESTIONI ECONOMICO - FINANZIARIE DEL C.D.T.	8
ART. 4.10 - FUNZIONI DEL CONSIGLIERE DEL C.D.T.	9
ART. 4.11 — SOSTITUZIONE DI CONSIGLIERE IN SENO AL C.D.T.	9
ART. 4.12 — DECADENZA DI CONSIGLIERE IN SENO AL C.D.T. E/O AL C.D.	9
CAPO V GRUPPI DI LAVORO DEL C.D.T.	10
ART.5.01 — COSTITUZIONE E FUNZIONI DEI GRUPPI DI LAVORO	10
CAPO VI CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL C.D.T.	11
ART. 6.01 — RIUNIONI DEL C.D.T.	11
ART. 6.02 — CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO; RIUNIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL C.D.T.	11
ART. 6.03 VALIDITÀ E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEI C.D.T.	12
ART. 6.04 — ORDINE DELLA DISCUSSIONE E DELLE VOTAZIONI	12
ART.6.05 — MODALITÀ DELLE VOTAZIONI	13
ART. 6.06 — VALIDITÀ DELLE VOTAZIONI E MAGGIORANZA PER LE DELIBERAZIONI	13
ART. 6.07 — VERBALI DELLE RIUNIONI E LORO APPROVAZIONE	13
TITOLO III	15
SPESE	15
CAPO VII SPESE PER ATTIVITÀ IN SEDE E FUORI SEDE	15
ART. 7.01 - SPESE RIMBORSABILI	15
ART. 7.02 — SOGGETTI DESTINATARI, AUTORIZZAZIONE E MISURA DEL RIMBORSO	15
ART. 7.03 - SPESE DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE A CONGRESSI - CONVEGNI - CORSI - SEMINARI	16
ART. 7.04 - RIMBORSO DELLE SPESE	16
CAPO VIII SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI	16
ART. 8.01 - SPESE PER EVENTI ISTITUZIONALI E DI ACCOGLIMENTO	16
TITOLO IV APPROVAZIONE - INTEGRAZIONI E MODIFICHE	17
CAPO IX APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO	17



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Consiglio di Disciplina Territoriale

ART. 9.01 – APPROVAZIONE	17
CAPO X INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	17
ART. 10.01 — INTEGRAZIONI E MODIFICHE	17
CAPO XI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	17
ART. 11.01 - ENTRATA IN VIGORE	17



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Consiglio di Disciplina Territoriale

PREMESSA

1. Il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari (d'ora in poi C.D.T.) è dotato di "Regolamento interno" al quale si rinvia per i riferimenti di interesse del presente Regolamento.
2. Si rende necessario disciplinare lo svolgimento delle attività del C.D.T., con particolare riferimento a tutto quanto attiene le riunioni consiliari.
3. Il presente Regolamento, nella sua articolazione e contenuti, ha preso a riferimento il vigente "Regolamento interno del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari", tenendo, però, conto delle diversità formali e sostanziali dei due Organismi istituzionali. istituzionali.

TITOLO I INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO

Capo I Natura e funzione del Regolamento

Art. 1.01 - Natura e funzione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è un atto di autoregolamentazione per il funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali del C.D.T..
2. Esso disciplina le funzioni, le attività e le procedure - nei successivi articoli specificate - da osservarsi da parte del C.D.T. e dei singoli Consiglieri dello stesso.

TITOLO II CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Capo II Struttura

Art. 2.01 - Composizione del Consiglio

1. A norma dell'art. 2, comma 2, del "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriale degli Ordini degli Ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n.22 del 30 novembre 2012", il C.D.T. è composto da quindici consiglieri.

Capo III Nomina

Art. 3.01 — Nomina dei membri

1. A norma dell'art. 5 del "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n. 22 del 30 novembre 2012", i membri effettivi ed i membri supplenti del C.D.T. sono nominati dal Presidente del Tribunale di Bari.

Capo IV Attribuzioni

Art. 4.01 — Compiti del C.D.T.

1. A norma dell'art. 2, comma 1 del "*Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n. 22 del 30 novembre 2012*", il C.D.T. svolge i compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo.
2. Il C.D.T., se richiesto, esprime pareri su eventuali quesiti inerenti alla materia disciplinare, così come previsto nel Regolamento Interno.
3. Il C. D. T. decide in ordine all'attuazione di ogni provvedimento necessario per ottimizzare il proprio funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali proprie.
4. Il C.D.T. decide in ordine ad eventuali iniziative da attuare per l'aggiornamento e lo sviluppo deontologico e culturale proprio e degli iscritti all'Albo dell'Ordine nello specifico settore disciplinare.
5. Il C.D.T. decide in ordine alle proposte di natura economico-finanziaria riguardanti le sue attività ed il suo funzionamento, da inoltrare al Presidente del Consiglio dell'Ordine per i successivi adempimenti amministrativi di competenza.

Art 4.02 - Presidente del C.D.T.

1. A norma dell'art. 2, comma 2, del "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n. 22 del 30 novembre 2012", le funzioni di Presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 4.03 - Funzioni del Presidente del C.D.T.

1. Il Presidente del C.D.T. esercita tutte le attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del C.D.T. medesimo, con particolare riferimento a quelle di cui all'art 1.04 del "Regolamento interno del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari".
2. Il Presidente del C.D.T. esercita, inoltre, le attribuzioni stabilite dal presente Regolamento.
3. Il Presidente del C.D.T. convoca e presiede le riunioni consiliari.
4. In caso di temporaneo impedimento del Presidente del C.D.T. la riunione consiliare è presieduta dal Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo.
5. In casi del tutto particolari e a sua discrezione, il Presidente del C.D.T. può delegare a Consigliere sue funzioni riguardanti atti di carattere ordinario.

Art. 4.04 — Segretario del C.D.T.

1. A norma dell'art. 2, comma 2, del "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriale degli Ordini degli Ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n. 22 del 30 novembre 2012".
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

Art. 4.05 — Funzioni del Segretario del C.D.T.

1. Il Segretario del C.D.T. stende le deliberazioni, cura la corrispondenza, autentica le copie delle deliberazioni del C.D.T. e degli atti connessi alle attività dello stesso C.D.T., ha in consegna l'archivio e la biblioteca del C.D.T..
2. Il Segretario del C.D.T. assicura l'esecuzione delle deliberazioni del C.D.T., avvalendosi del personale della Segreteria dell'Ordine assegnato al C.D.T.
3. In mancanza del Segretario del C.D.T., il consigliere con minore anzianità di iscrizione all'Albo lo sostituisce temporaneamente, facendone le veci.

Art. 4.06 - Insediamento del C.D.T.

1. A norma dell'art. 5, comma 6 e 7, del "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriale degli Ordini degli Ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n. 22 del 30 novembre 2012", entro quindici giorni dalla pubblicazione dei nominativi, il componente del Consiglio di disciplina territoriale con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo, ovvero, qualora sia nominato anche un solo componente non iscritto all'Albo, il componente con

Consiglio di Disciplina Territoriale

maggiore anzianità anagrafica, procede alla convocazione e all'insediamento del Consiglio di disciplina territoriale.

Art. 4.07 - Costituzione dei Collegi di Disciplina

1. A norma dell'art. 2, comma 3, del "*Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriale degli Ordini degli Ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n. 22 del 30 novembre 2012*", il Presidente del C. D. T., procede alla costituzione dei Collegi di Disciplina (d'ora in poi C.D.), assegnando a ciascuno di essi tre Consiglieri.

Art. 4.08 - Ufficio di Presidenza

1. È istituito, con atto formale da parte del Presidente del C.D.T., l'Ufficio di Presidenza costituito dai Presidenti dei C.D.
2. L'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente del C.D.T
3. L'Ufficio di Presidenza si occuperà degli indirizzi da dare a questioni di carattere generale che possono interessare sia l'organizzazione e lo svolgimento delle attività del C.D.T. e dei C.D., che problematiche, sempre di carattere generale, di natura prettamente disciplinare, da sottoporre, eventualmente, alle valutazioni e decisioni del C.D.T.
4. Di norma, l'Ufficio di Presidenza sarà convocato dal Presidente del C.D.T. con cadenza trimestrale; la convocazione indicherà le questioni da trattare.
5. L'ufficio di presidenza è integrato con il Consigliere incaricato delle questioni economico-finanziarie del C.D.T. con funzione di segretario verbalizzante senza diritto di voto.

Art. 4.09 - Consigliere incaricato delle questioni economico - finanziarie del C.D.T.

1. Definizione: all'interno del C.D.T è definito il Consigliere incaricato delle questioni economico-finanziarie.
2. Il Consigliere, incaricato delle questioni economico-finanziarie, ha il compito di seguire l'andamento economico-finanziario degli introiti e delle spese riguardanti tutte le attività istituzionali di competenza dell'Organismo disciplinare e delle sue articolazioni disciplinate con il presente Regolamento. La nomina ha validità per la stessa durata del C.D.T.
3. Il C.D.T. delibera la nomina di cui al precedente comma 1, previa votazione a maggioranza tra i Consiglieri che fanno formale richiesta di candidatura, con l'esclusione del Segretario e del Presidente del C.D.T.. La stessa nomina potrà essere revocata a maggioranza.



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Consiglio di Disciplina Territoriale

4. Il Consigliere nominato si avvarrà per le sue attività del personale della Segreteria dell'Ordine assegnato al C.D.T.
5. Il Consigliere nominato predisporrà semestralmente un resoconto scritto della situazione economico — finanziaria di competenza dell'Organo disciplinare che rassegnerà al Presidente del C.D.T., e del cui contenuto relazionerà in C.D.T. alla prima adunanza utile.
6. Il Consigliere nominato rassegnerà, entro il gennaio di ogni anno, al Presidente del C.D.T. un resoconto consuntivo degli introiti e delle spese riguardanti esclusivamente tutte le attività istituzionali di competenza dell'Organismo disciplinare e delle sue articolazioni disciplinate con il presente Regolamento riguardanti l'anno precedente e una previsione di massima degli introiti e delle spese afferenti l'anno successivo.
Il Presidente del C.D.T. inserirà gli argomenti di cui al punto precedente all'ordine del giorno della immediata riunione ordinaria calendarizzata, per la discussione e deliberazione a riguardo, sempreché abbia ricevuti i suddetti documenti quindici giorni prima dalla data della seduta da tenere.
I documenti deliberati dal C.D.T. non costituiscono atti economico-finanziari (resoconto consuntivo e bilancio preventivo) con tutte le implicazioni e responsabilità connesse, ma rappresentano documenti informativi e propositivi da inoltrare al Presidente del Consiglio dell'Ordine, che resta l'unico competente e responsabile in materia economico-finanziaria dell'Ordine.
7. Il Consigliere incaricato delle questioni economico-finanziarie del C.D.T. svolgerà le funzioni di cui all'art. 4.08 p.to 6.

Art. 4.10 - Funzioni del Consigliere del C.D.T.

1. Il Consigliere partecipa a tutte le riunioni del C.D.T. e del C.D. e Gruppi di lavoro di cui fa parte; partecipa attivamente a tutte le iniziative che il C.D.T. assume nello specifico settore disciplinare.
2. Il Presidente del C. D. T. può conferire delega e/o incarico a Consigliere per specifica questione, che svolgerà con impegno e nel tempo assegnato; ne informerà il C.D.T. per la presa d'atto.

Art. 4.11 — Sostituzione di Consigliere in seno al C.D.T.

1. Si applica la disciplina di cui all'art. 1.06 del "Regolamento interno del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari".

Art. 4.12 — Decadenza di Consigliere in seno al C.D.T. e/o al C.D.

1. Si applica la disciplina di cui all'art. 1.07 del "Regolamento interno del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari".

Capo V
Gruppi di Lavoro del C.D.T.

Art.5.01 — Costituzione e funzioni dei Gruppi di Lavoro

1. Il Presidente del C.D.T., qualora ne ravvisi la necessità, può istituire Gruppi di Lavoro di durata definita per la trattazione di temi specifici.
2. I componenti del gruppo di lavoro, nel numero massimo di cinque, sono nominati con provvedimento del Presidente del C.D.T., con successiva presa d'atto dello stesso C.D.T..
3. Nel provvedimento di nomina è specificato il tema da trattare, la durata massima dei lavori ed è indicato il Coordinatore del Gruppo di Lavoro, che può essere lo stesso Presidente del C.D.T..
4. Il Gruppo di Lavoro decade automaticamente alla scadenza del tempo fissato nel provvedimento di nomina, salvo motivata proroga, e, comunque, a conclusione del mandato ricevuto.
5. I componenti il Gruppo di Lavoro si organizzano in autonomia per lo svolgimento dei loro lavori; fungerà da Segretario del Gruppo di Lavoro il componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo, provvedendo alla verbalizzazione delle riunioni del Gruppo di Lavoro, il cui verbale sarà controfirmato dal Coordinatore.
6. Il Gruppo di Lavoro è validamente riunito con la maggioranza dei componenti.
7. Per particolari esigenze, il Presidente del C.D.T., può convocare due o più Gruppi di Lavoro in riunione congiunta, che sarà da lui presieduta.
8. I lavori del Gruppo di Lavoro sono aperti alla partecipazione di tutti gli altri Consiglieri del C.D.T., che non hanno, però, diritto a far inserire proprie osservazioni nei verbali delle riunioni e nella relazione finale.
9. Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro predispone relazione finale che rassegna al Presidente del C.D.T., che porterà alla discussione e deliberazione dello stesso C.D.T., alla prima adunanza utile successiva.




Capo VI Convocazione, svolgimento riunioni e deliberazioni del C.D.T.

Art. 6.01 — Riunioni del C.D.T.

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie sulla base di un calendario semestrale prestabilito, fissato dall'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 4.08 e comunicato a tutti Consiglieri; si riunisce, inoltre, in seduta straordinaria quando il Presidente del C.D.T. lo ritiene necessario, ovvero su richiesta formale ed esclusivamente a lui rivolta da parte di almeno un terzo dei Consiglieri. In quest'ultimo caso la riunione avviene entro dieci giorni dalla richiesta medesima.

Art. 6.02 — Convocazione e ordine del giorno; riunioni ordinarie e straordinarie del C.D.T.

1. La convocazione della seduta ordinaria, a conferma di quella stabilita nel calendario, è disposta dal Presidente del C.D.T. che vi provvede per mezzo della Segreteria dell'Ordine.
2. La convocazione contiene l'ordine del giorno stilato dal Presidente del C.D.T. ed è inviata a mezzo raccomandata A/R e/o per posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data della riunione.
La convocazione d'urgenza per riunioni straordinarie è comunicata per posta elettronica e/o telefonicamente almeno un giorno prima della data fissata.
La convocazione contiene anche la durata del riunione che di norma non deve superare le 3 ore.
3. Il Presidente del C.D.T. inserisce nell'ordine del giorno della seduta straordinaria anche gli argomenti la cui discussione sia stata formalmente ed esclusivamente a lui rivolta da almeno un terzo dei Consiglieri.
4. All'inizio della riunione ordinaria il Presidente del C.D.T. può autonomamente inserire aggiunte all'ordine del giorno per motivi di particolare urgenza. Gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno aggiuntivo andranno successivamente comunicati agli assenti. Su tali argomenti possono essere assunte deliberazioni soltanto se alla unanimità dei presenti.
5. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria dell'Ordine, a partire da tre giorni prima della data della riunione ordinaria e, per le aggiunte all'ordine del giorno, dall'inizio della riunione.
6. Nella riunione possono essere trattati esclusivamente gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo quanto stabilito al punto 4 che precede.



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Consiglio di Disciplina Territoriale


7. Ai primi due punti dell'ordine del giorno delle sedute ordinarie sono inseriti, ricorrendone le necessità e condizioni, l'approvazione del verbale della seduta precedente e le comunicazioni del Presidente del C.D.T..

Art. 6.03 Validità e svolgimento delle riunioni dei C.D.T.

1. Le riunioni del C.D.T. sono valide se ad esse interviene la maggioranza dei Consiglieri. In qualunque momento della riunione il Presidente del C.D.T. può disporre, di propria iniziativa o su richiesta di un Consigliere, la verifica del numero legale.
2. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente del C.D.T. può rinviare il/lo i punti non trattato/i ad altra riunione, oppure aggiornare la riunione comunicando ai presenti, seduta stante, giorno e ora di aggiornamento, che può anche non rientrare nella calendarizzazione di cui all'art. 6.01, comma 1.; analoga comunicazione dovrà fare agli assenti con il mezzo più rapido a sua disposizione.

Art. 6.04 — Ordine della discussione e delle votazioni

1. Il Presidente del C.D.T., verificata la validità della riunione, assicura la disciplina della stessa e stabilisce l'ordine e le modalità di discussione e di votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale; ciò può avvenire anche nei corso della seduta.
2. Il Presidente del C.D.T. illustra ogni singolo punto all'ordine del giorno e può dare la parola al Consigliere Coordinatore del Gruppo di lavoro e/o a quello delegato/incaricato, qualora l'argomento da trattare sia stato loro affidato. Apre successivamente, la discussione su ciascun argomento e, infine, ne riassume sinteticamente i contenuti per la stesura della deliberazione che viene posta ai voti.
3. Gli interventi devono essere ragionevolmente contenuti nei cinque minuti; eventuali repliche non possono superare i tre minuti. Il Presidente può consentire tempi superiori soltanto per le relazioni o sui temi di particolare rilevanza o complessità. Nessuno può intervenire più di due volte sul medesimo argomento. Il Presidente del C.D.T. può, comunque, intervenire per effettuare chiarimenti e/o precisazioni all'intervento del Consigliere.
4. Ogni Consigliere può chiedere la parola per fatto personale per non più di tre minuti; ad uguale tempo hanno diritto gli altri Consiglieri che siano chiamati in causa per fornire chiarimenti. E' facoltà del Presidente del C.D.T. dare la parola per fatto personale immediatamente dopo la richiesta o alla fine della seduta. Ogni Consigliere può chiedere la parola per illustrare proposte di emendamento per non più di tre minuti, e può fare dichiarazioni di voto per non più di tre minuti.
5. Sono poste in votazione, con precedenza sulle questioni concernenti il merito degli argomenti in discussione nell'ordine del giorno: a) le proposte di rinvio, di sospensione e di inversione dei punti all'O.d.G.; b) le questioni pregiudiziali; c) le proposte di acquisizioni istruttorie o di supplemento di istruttoria.



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Consiglio di Disciplina Territoriale

6. La votazione sugli emendamenti precede la votazione sul complesso della proposta a cui si riferiscono.

Art 6.05 — Modalità delle votazioni

1. Le votazioni sono effettuate sempre in modo palese, salvo esclusivamente quelle che dovessero riguardare Consigliere del C.D.T., nel qual caso la votazione sarà a scrutinio segreto.

Art. 6.06 — Validità delle votazioni e maggioranza per le deliberazioni

1. Nessun Consigliere può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino coniugi, parenti e affini entro il 2° grado, oppure soci nelle attività professionali, o che lo pongano in qualsivoglia forma di conflitto d'interesse.
2. La votazione è valida se ad essa prendono parte almeno la metà più uno dei Consiglieri presenti, compresi gli astenuti, e la deliberazione è adottata se ha il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del C.D.T..
3. Le decisioni del C.D.T. sono pubbliche, salvo quelle che riguardano procedimenti disciplinare. Le decisioni in corso di adozione da parte del C.D.T. sono sempre riservate e coperte dal segreto d'ufficio.
4. Le deliberazioni assunte dal C.D.T. sono immediatamente esecutive, salvo espressa diversa determinazione dello stesso C.D.T..

Art. 6.07 — Verbali delle riunioni e loro approvazione


1. Il verbale di ciascuna seduta del Consiglio è redatto in forma sintetica dal Segretario del C.D.T. e, per ogni punto all'ordine del giorno, riporta per esteso la decisione del Consiglio, l'esito delle votazioni e la deliberazione adottata; in assenza del Segretario del C.D.T. il verbale è redatto dal Consigliere che lo sostituisce temporaneamente a norma del precedente art. 4.05, comma 3.
2. Ciascun Consigliere ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della riunione e da lui stesso trasfusa sinteticamente in un testo scritto da consegnare seduta stante al Segretario del C.D.T.
3. La bozza di verbale è disponibile presso l'Ufficio di Segreteria dell'Ordine almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio in cui ne è prevista l'approvazione. Essa viene altresì trasmessa, con le opportune procedure che consentano la riservatezza, ai Consiglieri che lo abbiano richiesto, anche per via telematica. Eventuali osservazioni

Consiglio di Disciplina Territoriale

non saranno prese in considerazione se non saranno trasmesse per iscritto al Presidente del C.D.T. all'inizio della seduta in cui il verbale viene approvato.

4. Il Presidente del C.D.T. può stabilire che il verbale della riunione venga redatto in forma definitiva al termine della seduta e che venga approvato dai Consiglieri presenti prima della chiusura dei lavori.
5. Il verbale della riunione del C.D.T. definitivamente approvato, è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la seduta e dal Segretario che lo ha redatto.
6. I verbali del C.D.T. definitivamente approvati sono custoditi a cura del Segretario del C.D.T.





OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Consiglio di Disciplina Territoriale

TITOLO III

SPESE

Capo VII


Spese per attività in sede e fuori sede

Art. 7.01 - Spese rimborsabili

1. Tutte le attività in qualsiasi forma si rendano concreto, esercitate dai Consiglieri nell'ambito delle attività e delle funzioni svolte dal C.D.T., dai sotto ordinati C.D. e dagli eventuali Gruppi di Lavoro dei quali fanno parte o a seguito di delega/incarico conferito, sono atti di volontariato e, pertanto, non soggette ad alcuna forma di retribuzione.
2. Più in particolare, non è oggetto di indennità di missione, o riconoscimento economico di qualsiasi altra natura, il tempo dedicato alle attività istituzionali, o comunque connesse con iniziative del C.D.T., dei sotto ordinati C.D. e degli eventuali Gruppi di Lavoro dei quali fanno parte o a seguito di delega/incarico conferito, ovunque svolte.
3. Sono oggetto di rimborso le spese autorizzate relative a prestazioni connesse ad attività istituzionali svolte fuori della città sede legale dell'Ordine e quelle sostenute dai componenti del C.D.T. non residenti nella sede legale dell'Ordine.
Sono oggetto di rimborso solamente le spese.
Tutte le spese sono oggetto di rimborso soltanto se richieste ed approvate dal C.D.T..
4. Le deliberazioni del C.D.T. di approvazione delle spese, saranno trasmesse dal Segretario del C.D.T. al Presidente del Consiglio dell'Ordine per i successivi adempimenti amministrativi necessari per la loro liquidazione ai Consiglieri interessati.

Art. 7.02 — Soggetti destinatari, autorizzazione e misura del rimborso

1. Sono legittimati a chiedere il rimborso delle spese sostenute, secondo le modalità ed i limiti previsti al presente capo, i Consiglieri del C.D.T.
2. Le spese non specificatamente previste in questo capo devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente del C.D.T. e portate a ratifica a consuntivo del C.D.T..
3. Spostamenti. Valgono le disposizioni di cui all'art. 4.29, comma 3, del vigente "Regolamento interno del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari", in quanto applicabili, e intendendosi per Presidente il Presidente del C.D.T..



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Consiglio di Disciplina Territoriale

4. Vitto e pernottamento. Valgono le disposizioni di cui all'art. 4.29, comma 4, del vigente "Regolamento interno del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari", in quanto applicabili, e intendendosi per Presidente il Presidente del C.D.T.

Art. 7.03 - Spese di iscrizione e partecipazione a congressi - convegni - corsi - seminari

1. Le spese per la iscrizione e partecipazione a congressi-convegni-corsi-seminari di interesse istituzionale vengono preventivate, caso per caso, dal Consigliere delegato e/o incaricato a norma del precedente art. 4.10, comma 2, e sono sottoposte all'autorizzazione preventiva del C.D.T. e all'approvazione a consuntivo dello stesso C.D.T.
2. Solo in casi di estrema urgenza il Presidente del C.D.T. può autorizzare in via preventiva le spese di cui al precedente comma, che vanno, comunque, portate alla ratifica e all'autorizzazione a consuntivo del C.D.T.

Art. 7.04 - Rimborso delle spese

1. Valgono le disposizioni di cui all'art. 4.31 del vigente "Regolamento interno del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Bari", in quanto applicabili, e intendendosi per Tesoriere il Tesoriere del Consiglio dell'Ordine.

Capo VIII

Spese per organizzazione di eventi istituzionali

Art. 8.01 - Spese per eventi istituzionali e di accoglimento

1. In caso di programmazione di eventi istituzionali di specifico interesse nel campo disciplinare, il C.D.T. delibera l'autorizzazione preventiva delle spese da sopportare/rimborsare per la relativa organizzazione e per l'eventuale accoglimento (spostamenti, vitto, pernottamenti) di relatori, esperti ed autorità, sulla base di un dettagliato piano di spesa che va predisposto dal Consigliere delegato e/o incaricato a norma del precedente art. 4.10, comma 2. Le spese saranno, poi, approvate a consuntivo dal C.D.T.
2. Le deliberazioni del C.D.T. di approvazione delle spese, saranno trasmesse dal Segretario del C.D.T. al Presidente del Consiglio dell'Ordine per i successivi adempimenti amministrativi.
3. Valgono, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 4.34 e 4.35 del vigente "Regolamento interno del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari", in quanto applicabili.



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Consiglio di Disciplina Territoriale

**TITOLO IV
APPROVAZIONE - INTEGRAZIONI E MODIFICHE**

**Capo IX
Approvazione del Regolamento**

Art. 9.01 – Approvazione

1. Il presente Regolamento e le eventuali successive modificazioni al presente regolamento devono essere approvate dal C.D.T. con la maggioranza dei Consiglieri facenti parte dello stesso Organismo.
2. Il regolamento e ogni sua successiva modificazione ed integrazione è trasmesso al Consiglio dell'Ordine della Provincia di Bari e pubblicato sul sito del medesimo Ordine.

**Capo X
Integrazioni e modifiche del Regolamento**

Art. 10.01 — Integrazioni e modifiche

1. Il presente Regolamento può essere integrato e/o modificato per esigenze funzionali e procedurali del C.D.T.
2. Le integrazioni e modifiche regolamentari devono essere approvate dal C.D.T. con la maggioranza dei Consiglieri facenti parte dello stesso Organismo.

**Capo XI
Entrata in vigore del Regolamento**

Art. 11.01 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine Ingegneri della Provincia Bari.

